




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2111

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta

N. 105 – 3 marzo 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2111

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta

N. 105 – 3 marzo 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – **✉** bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – **✉** com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	3
ARTICOLI 1 E 2	3
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL RICICLO DELLA CARTA. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI INCONTRI, INIZIATIVE ED EVENTI DI APPROFONDIMENTO.	3

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2111
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Milani (FDI)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta.

Il provvedimento, che è stato assegnato, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente), risulta privo di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo del provvedimento (C. 2111), quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente¹, anch'essi privi di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta. Organizzazione e coordinamento di incontri, iniziative ed eventi di approfondimento.

Le norme prevedono quanto segue:

- la Repubblica riconosce il giorno 18 settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale del riciclo della carta (articolo 1, comma 1);

¹ Cfr. Gli emendamenti 1.5, 2.3, 2.1 (NF) e 2.2 approvati dalla VIII Commissione (Ambiente) nella seduta n. 592 del 26 novembre 2025.

- la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (articolo 1, comma 2).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2, individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e, all'articolo 3, individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (articolo 3);
- in occasione della Giornata nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono essere organizzati incontri e iniziative dedicati alla promozione del riciclo della carta (articolo 2, comma 1);
- il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il coinvolgimento dei ministri e delle istituzioni interessati e in collaborazione con il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, le associazioni categoriali del settore della filiera cartaria e cartotecnica maggiormente rappresentative e gli enti locali, assicura il coordinamento delle predette iniziative nell'ambito del festival «Cortile di Francesco», organizzato dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi (articolo 2, comma 2).

In merito ai profili di quantificazione e copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame istituisce la Giornata nazionale del riciclo della carta, cui non sono associati gli effetti delle festività civili² (articolo 1, commi 1 e 2). È, altresì, previsto che, in occasione della Giornata nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possano essere organizzate iniziative dedicate alla promozione del riciclo della carta (articolo 2, comma 1) e che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il coinvolgimento dei ministri e delle istituzioni interessati e in collaborazione con vari soggetti

² Di cui alla legge n. 260 del 1949.

privati, assicuri il coordinamento delle predette iniziative nell'ambito del festival «Cortile di Francesco» (articolo 2, comma 2). Il provvedimento è privo di relazione tecnica.

Tutto ciò premesso, si rileva che, mentre gli incontri e le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, sono configurati come facoltativi e sono assistiti da un'apposita clausola di invarianza finanziaria, l'attività di coordinamento di cui al successivo comma 2 è necessariamente svolta dal MASE, con il coinvolgimento dei ministri e delle istituzioni interessati, nel caso in cui i citati incontri e iniziative abbiano effettivamente luogo. Ciò stante, appare pertanto necessario acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che anche tali attività possano essere svolte dalle amministrazioni pubbliche interessate nell'ambito delle risorse a loro disposizione a legislazione vigente. In ogni caso, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare in termini più ampi la predetta clausola di invarianza finanziaria, in modo da estendere la sua operatività anche alle predette attività, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.